



COMUNE DI CODIGORO
(PROVINCIA DI FERRARA)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 5 del 20/03/2015

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU), ANNO 2015.

L'anno **duemilaquindici** il giorno **venti** del mese di **Marzo** alle ore **18:00** nella Residenza Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato con apposito atto.
Sono presenti:

CINTI LUCIANI RITA	Sindaco	Presente
ZANARDI ALICE	Consigliere	Presente
FINOTTI MARCO	Consigliere	Presente
FABBRI FRANCESCO	Consigliere	Presente
ZANNICOLÒ FRANCESCO	Consigliere	Presente
RONCONI NELLA	Consigliere	Presente
BELTRAMI CINZIA	Consigliere	Presente
TAGLIATTI ALEX	Consigliere	Presente
BRANCALEONI MIRELLA	Consigliere	Presente
BALLERINI SIMONE	Consigliere	Assente
DALFIUME TIZIANO	Consigliere	Presente
ALESSANDRI CAMILLA	Consigliere	Presente
ZAGHI RAUL	Consigliere	Presente
GABBARI DARIO	Consigliere	Presente
BUZZI LAURA	Consigliere	Presente
CASTAGNOLI ANDREA	Consigliere	Presente
BOLDRINI GIACOMO	Consigliere	Presente

Presenti N. 16

Assenti N. 1

Risultano, altresì, presenti gli Assessori "Esterni" BARILANI, BAIOCATO e FERRETTI.

Partecipa il Segretario Generale, Dott.ssa DI PAOLA ROSARIA.

Presiede il Sindaco, Dott.ssa CINTI LUCIANI RITA, la quale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta, designando a scrutatori i tre Consiglieri:

1) ALESSANDRI CAMILLA 2) BELTRAMI CINZIA 3) GABBARI DARIO

Il Consiglio prende in esame l'oggetto sopra indicato.

Il Presidente Tenuto conto della discussione congiunta degli argomenti di cui ai punti N. 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 e 12 dell'Ordine del Giorno, tutti connessi al Bilancio di Previsione 2015, verbalizzata nella Delibera di Consiglio Comunale N. 4/2015, sottopone a votazione la proposta di seguito trascritta.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto l'Art. 1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013, N. 147, "Disposizioni per la formazione del Bilancio Annuale e Pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2014)", che istituisce l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU), dal tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e dalla Tassa sui Rifiuti (TARI);

Viste le note ANCI E-R, Prot. N. 182 del 29 ottobre 2013 e Prot. N. 36 del 11 febbraio 2014, nonché le note Prot. N. 147 del 19 settembre 2013 e N. 86 del 18 marzo 2014;

Vista la Deliberazione Consiliare N. 24 del 07/06/2012, esecutiva, con cui il Consiglio Comunale approvava le aliquote dell'Imposta Municipale Propria da applicare per l'Anno 2012;

Considerato che per l'Anno d'imposta 2013 il Comune di Codigoro non ha deliberato in materia di Imposta Municipale Propria per cui, in mancanza di deliberazione entro i termini di approvazione del Bilancio, si sono applicate le aliquote e detrazioni dell'anno precedente;

Vista la Deliberazione Consiliare N. 29 del 26/06/2014, esecutiva, con cui il Consiglio Comunale approvava le aliquote dell'Imposta Municipale Propria da applicare per l'Anno 2014;

Visto l'Art. 13 del D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, N. 214 e successive modificazioni, nei termini previsti da D.L. 54/2013, convertito, con modificazioni, dalla Legge N. 85 del 18 luglio 2013;

Viste le modifiche all'Art. 13 del D.L. 201 del 2011, apportate dall'Art. 1 della Legge 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014), con particolare riferimento ai commi di seguito riportati:

- comma 707. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10.

....omissis.....

L'imposta municipale propria non si applica, altresì:

a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica»;

....omissis....

A decorrere dal primo gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 comma 708.

A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propriaomissis.....relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentaleomissis;

Dato atto che:

- l'Art. 14, comma 6 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, N. 23, conferma il sussistere della potestà regolamentare generale in materia di entrate degli Enti Locali di cui all'Articolo 52 del Decreto Legislativo N. 446 del 1997 anche per l'Imposta Municipale Propria;

- l'Art. 13 del D. L. 201/2011 al comma 6 dispone che i Comuni con deliberazione di consiglio comunale, adottata ai sensi Art. 52 del D.Lgs. 446/97, possono modificare in aumento o diminuzione l'aliquota di base (0,76 per cento), sino a 0,3 punti percentuali;

- l'Art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 N. 446, dispone che i Comuni disciplinano con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non previsto dal regolamento valgono le disposizioni di legge vigenti;

- l'Art. 1, comma 169 della L. 296/2006, dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe relative ai tributi degli Enti Locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- il termine di approvazione dei Bilanci di Previsione 2015 degli Enti Locali è stato differito, nell'ambito della Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali del 12/03/2015, al 31 maggio 2015;

- il comma 13-bis, Art 13 del D.L. 201 del 2011 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, N. 214, dispone che a decorrere dall'Anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'Imposta Municipale Propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'Articolo 1, comma 3 del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, N. 360 e successive modificazioni. I Comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3, dell'Articolo 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, N. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo Articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il Comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre

dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

- in data 6 aprile 2012 con propria nota N. 5343 e con successiva nota N. 4033 del 28 febbraio 2014 il Ministero dell'Interno ha provveduto a fornire ulteriori indicazioni circa le delibere regolamentari e tariffarie delle entrate tributarie in attuazione ai commi 13-bis e 15 dell'Art. 13 del D.L. 201/2011;

- ai sensi del comma 703, Art. 1 della Legge di Stabilità 2014 l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

- ai sensi dell'Art. 9 del D.Lgs. 23/2011 sono esenti dall'Imposta Municipale Propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'Articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato Decreto Legislativo N. 504 del 1992;

- ai sensi dell'Art. 10, comma 6 quinquies del D.L. 174/2012 in ogni caso l'esenzione di cui all'Art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 504/92 non si applica alle fondazioni bancarie di cui al D.Lgs N. 153/1999;

- ai sensi dell'Art. 1, comma 707 della Legge di Stabilità 2014 il moltiplicatore per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola, è ridotto a 75;

Visto, altresì:

- la L. 212/2000 recante disposizioni in materia dei diritti del contribuente;

- il D.Lgs. 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni, disciplinante l'Imposta Comunale sugli Immobili;

- il D.Lgs 23/2011, Artt. 8 e 9 in materia di IMU;

- il D.Lgs. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di Ordinamento degli Enti Locali, con particolare riferimento all'Art. 42, lett. a) che elenca tra gli atti di competenza consiliare i regolamenti;

Riconosciuta la propria competenza in virtù del Decreto Sindacale N. 8 del 26/08/2011;

PROPONE

per quanto esposto in narrativa che è qui da intendersi integralmente trascritto, ed in virtù, altresì, della ampia potestà regolamentare di cui all'Art. 52 del D.Lgs. 446/1997;

1. di adottare per l'anno 2015 le seguenti aliquote IUC/IMU e detrazioni, qui trascritte per una migliore lettura e semplificazione:

CATEGORIA	ALIQUOTA 2015
Abitazioni principali delle cat. A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze	0,5
Abitazione e relative pertinenze possedute da pensionato o disabile avente dimora residenza anagrafica e ricoverato permanentemente in istituti di ricovero o sanitari a condizione che le stesse non risultino locate	0,5
Immobili dati in comodato a parenti 1° grado (ascendenti e discendenti) utilizzati come abitazione e relative pertinenze	0,76

Immobili esistenti e/o di nuova costruzione posseduti ed utilizzati da soggetti passivi IMU per l'esercizio di attività industriali, artigianali e commerciali, accatastati nelle categorie catastali C1 C2 C3 e D escluso D10. Tale aliquota agevolata si applica, a condizione che l'attività di cui sopra abbia inizio nell'anno 2015 e fino alla cessazione della stessa, per il triennio 2015/2017. Il possesso e l'utilizzo del fabbricato va attestato tramite autocertificazione, a pena di decadenza, da presentare entro la scadenza di pagamento della seconda rata 2015; con le stesse modalità va comunicata l'eventuale cessazione dell'attività nel triennio di riferimento.	0,76
Immobili classificati nelle seguenti categorie catastali: C1, C3, D2	0,80
Immobili classificati nelle seguenti categorie catastali: C2, D1, D3, D6, D7	0,9
Immobili classificati nella categoria A10	1,06
Immobili classificati nella categoria D5	1,06
Terreni agricoli	1,06
Tutti gli immobili non rientranti nelle categorie precedenti e aree fabbricabili	1,06

2. di dare atto che:

a) la detrazione per abitazione principale accatastata o potenzialmente da accatastare in cat. A/1, A/8 e A/9 è pari, fino a concorrenza del suo ammontare, ad Euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

b) la detrazione prevista dalla precedente lettera a) è maggiorata di 50,00 Euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

c) l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di Euro 400,00, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad Euro 200,00;

3. di dare atto che:

a) non si applica l'IMU ex lege:

- all'abitazione principale non appartenente alle categorie A/1, A/8 e A/9 e alle relative pertinenze. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 146 del 24 giugno 2008;

- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- all'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'Articolo 28, comma 1 del Decreto Legislativo 19 maggio 2000, N. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

- ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, dell'Articolo 13 del Decreto Legge N. 201 del 2011;

- ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

b) non si applica l'IMU ai sensi del vigente Regolamento Comunale all'unità immobiliare di cui all'Art. 7, commi 1 e 2;

c) restano ferme le esenzioni previste dalla disciplina IMU vigente;

4. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento delle Finanze, nel rispetto della procedura di trasmissione/pubblicazione prevista in attuazione Art. 13, comma 13-bis del D.L. 201/2011;

5. di dare atto che la presente deliberazione ha effetto retroattivo al 1° gennaio 2015;

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ex Art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di approvare il Bilancio per l'esercizio 2015.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to FRANZIA RENZO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la su estesa proposta;

Visti i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Settore proponente in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Settore dei Servizi Finanziari in ordine alla regolarità contabile, espressi ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, come modificato con l'Art.3, comma 1, lettera b del D.L. 174/2012, convertito in L. 7 dicembre 2012 N. 213, allegati al presente atto come parte integrante e sostanziale (**Allegato A**);

Accertato l'esito della votazione, espressa in forma palese, per alzata di mano, proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori, che si sostanzia come segue:

consiglieri presenti: n. 16

consiglieri votanti: n. 16

voti favorevoli: n. 12

voti contrari: n. 4 (Gabbari, Zaghi, Castagnoli, Boldrini)

astenuti: n. 0

DELIBERA

1. di approvare la su estesa proposta con la premessa narrativa e dispositivo che vengono qui integralmente richiamati anche se non materialmente riportati;

2. di dichiarare, con separata votazione espressa in forma palese, il cui esito proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori, si sostanzia come segue:

consiglieri presenti: n. 16

consiglieri votanti: n. 16

voti favorevoli: n. 16

voti contrari: n. 0

astenuti: n. 0

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ex Art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di approvare il Bilancio per l'esercizio 2015.

I cennati interventi e dichiarazioni sono riportati in modo sintetico in quanto gli stessi sono registrati digitalmente.

In particolare gli interventi sono riportati integralmente nei file di registrazione Cartella N. 280 – Marzo 2015, della seduta consiliare del 20/03/2015.

ALLEGATO A alla Deliberazione di Consiglio Comunale N. 5 del 20/03/2015

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49

Comma 1 del D.Lgs. 267/2000, come modificato con l'Art. 3, comma 1, lettera b del D.L. 174/2012, in merito alla proposta di deliberazione avente per oggetto:

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU), ANNO 2015.

**SETTORE PROPONENTE
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta indicata in oggetto.

Codigoro, 09/03/2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to LECCIOLI GIORGIO

**SETTORE SERVIZI FINANZIARI
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta indicata in oggetto.

Codigoro, 09/03/2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to LECCIOLI GIORGIO

Del che si è redatto il presente verbale

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DI PAOLA ROSARIA

IL PRESIDENTE
F.to CINTI LUCIANI RITA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, comma 1 del D.Lgs. 267/2000)

Si attesta che la presente Deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 28/03/2015 al 12/04/2015.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DI PAOLA ROSARIA

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Codigoro, 28/03/2015

IL SEGRETARIO GENERALE
DI PAOLA ROSARIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(Art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 08/04/2015, per decorrenza del decimo giorno dalla pubblicazione all'Albo Telematico.

IL SEGRETARIO GENERALE
DI PAOLA ROSARIA

La presente deliberazione viene trasmessa in copia a:			
X	Servizio Segreteria	X	Servizio Tributi (2 copie)
	Servizio Personale		Servizio Sistemi Informativi
	Servizio Cultura		Servizio Appalti e Contratti
	Servizio Pubblica Istruzione		Servizio SUAP
	Servizio Sociale		Servizio Urbanistica
	Servizio URP e Informagiovani		Servizio Lavori Pubblici
	Servizio Cultura e Biblioteca		Servizio Manutenzioni
	Servizio Anagrafe, Stato civile, Elettorale		Servizio Polizia Municipale
X	Servizio Finanziario		Servizio Commercio e Attività Produttive